Ι

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1496/87 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1987

che proroga la campagna lattiera 1986/1987

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (²), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è apparso necessario riconsiderare tutti i problemi inerenti alla fissazione dei prezzi per la prossima campagna; che ciò ritarda la fissazione di tali prezzi; che occorre pertanto prolungare la campagna di commercializzazione 1986/1987 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sino al 30 giugno 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La campagna lattiera 1986/1987 si conclude il 30 giugno 1987 e la campagna lattiera 1987/1988 ha inizio il 1º luglio 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.